

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE SFOLLATE DALL'UCRAINA E PRESENTI TEMPORANEAMENTE NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO, RICHIEDENTI IL PERMESSO DI PROTEZIONE TEMPORANEA, PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
ANNO 2026
Approvato con decreto del Presidente n. ** di data **

Art. 1 PREMESSA

Atteso che tra le funzioni socio-assistenziali esercitate dalla Comunità Valsugana e Tesino, ai sensi dell'art. 33 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, rientrano anche gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale.

L'art. 1, comma 391 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto l'assegnazione agli Enti locali, anche per l'anno 2024, di un contributo economico forfettario *una tantum*, al fine di rafforzare l'offerta dei servizi sociali a favore dei richiedenti protezione temporanea sfollati dall'Ucraina.

Tale norma ha stabilito che il riparto del contributo sia effettuato con i criteri e le modalità previste nell'ordinanza n. 927 del 3 ottobre 2022 del Dipartimento protezione civile, *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"* ossia in misura proporzionale al numero di sfollati dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea presenti sul proprio territorio.

Con deliberazione di Giunta provinciale di data 12 dicembre 2025, avente ad oggetto *"Riparto tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige delle risorse assegnate alla Provincia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, per l'annualità 2024"* è stato approvato il riparto delle risorse in parola, assegnate alla Provincia autonoma di Trento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina – annualità 2024. Nella stessa è stato rinviato a successivo provvedimento, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, l'assegnazione alle Comunità/Territorio Val d'Adige delle medesime risorse.

Alla luce di quanto sopra, con successiva delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2080 di data 19/12/2025, recante *"Assegnazione alle Comunità e al Territorio Val d'Adige delle risorse inerenti all'accoglienza, al soccorso e all'assistenza alla popolazione ucraina. (Impegno di spesa di euro 443.271,80.=)"* si è proposto di assegnare e concedere alle Comunità di Valle e al Territorio Val d'Adige le risorse per l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, secondo gli importi indicati nel dettaglio nell'allegato 1 al provvedimento medesimo.

Alla luce di quanto sopra esposto, con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. ** di data **, recante *"Approvazione Schema di bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti a favore di persone sfollate dall'Ucraina e presenti temporaneamente nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell'offerta dei Servizi sociali territoriali – Anno 2026"* si è stabilito che la somma a disposizione del bando sia pari a massimi complessivi **€ 10.000,00**, per progetti da concludersi entro il 31/12/2026.



Le domande di contributo verranno accolte tenuto conto della graduatoria stilata ai sensi di quanto previsto dal presente bando ed unicamente fino alla concorrenza dell'importo disponibile.

Con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. *** di data *** si è approvato il relativo bando.

Art. 2 AMBITI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIA DI PROGETTI

1. La Comunità Valsugana e Tesino intende finanziare progetti rivolti a persone sfollate provenienti dall'Ucraina, richiedenti il permesso di protezione temporanea e domiciliate sul territorio di uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, al fine di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) assicurare attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzate a facilitare l'accesso alle opportunità offerte con riferimento ai vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
 - b) assicurare un'efficace interconnessione con i Servizi territoriali (es. Servizi sociali, Agenzia del Lavoro, Cinformi, sportello sociale della Comunità, ...), al fine di garantire una lettura dei bisogni multiprofessionale ed offrire il massimo delle opportunità di integrazione ed inclusione;
 - c) organizzare delle attività e delle azioni di inclusione attiva che consentano ai partecipanti di integrarsi positivamente ed efficacemente nel contesto di Comune/territorio;
 - d) promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione, favorendo una cultura dell'accoglienza in senso allargato, rispetto ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione.
2. Al beneficiario del finanziamento verrà richiesta una forte interconnessione con lo sportello sociale della Comunità, al fine di assicurare un raccordo significativo tra le attività promozionali e di prevenzione della Comunità e quelle del progettista.
3. La Comunità Valsugana e Tesino si riserva inoltre la possibilità di valutare anche progetti che perseguano delle finalità ulteriori rispetto a quelle sopra individuate, purché considerati rispondenti e coerenti con gli obiettivi generali di integrazione sociale delle persone a favore delle quali è stato emesso il presente bando.
4. I progetti dovranno essere elaborati esclusivamente sulla base di quanto previsto dai presenti criteri, consultabili all'indirizzo Internet: www.comunitavalsuganaetesino.it nella sezione Aree Tematiche - Politiche sociali – Iniziative e documenti.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI, DESTINATARI, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Le attività finanziabili dovranno avere quali **destinatari principali** persone sfollate provenienti dall'Ucraina, richiedenti il permesso di protezione temporanea e domiciliate sul territorio di uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino.
2. Posto che il numero di persone che si trovano nelle condizioni di cui al presente bando, per quanto riguarda la Comunità Valsugana e Tesino, è ridotto, non è previsto un numero minimo di partecipanti alle iniziative proposte.
3. Potranno essere destinatari di alcune azioni aventi finalità di inclusione attiva anche altri soggetti della comunità, quali persone residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, le quali in passato possono aver o non aver avuto lo *status* di richiedenti protezione internazionale.



4. Potranno essere ammessi ai contributi di cui al presente bando i progetti di associazioni, comitati, fondazioni, federazioni, enti pubblici e società a controllo pubblico, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali con sede sociale-organizzativa (o almeno con prevalenza di attività riferita alla manifestazione/iniziativa per cui si richiede il contributo) nel territorio di uno dei Comuni facenti parte della Comunità.
5. Nel caso in cui due o più soggetti intendano presentare un progetto congiuntamente, uno di essi dovrà porsi quale soggetto capofila ed ogni rapporto organizzativo, amministrativo e finanziario verrà intrattenuto solamente con esso. La domanda deve essere presentata a nome del soggetto capofila ed alla medesima devono essere allegate le dichiarazioni con cui i singoli soggetti coinvolti attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto (*scheda partner*).
6. Al partenariato è attribuito uno specifico punteggio in sede di valutazione. Il *partner* deve svolgere una parte attiva all'interno del progetto, da descrivere in maniera dettagliata in apposite schede, da allegare alla domanda e da sottoscrivere da parte del Legale rappresentante di ciascun soggetto *partner*, pena il non riconoscimento del ruolo di *partner*.
7. Non sono considerati *partner* i soggetti che dichiarano una mera condivisione del progetto, nonché i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.
8. Le progettualità potranno altresì essere occasione di dialogo con altri Enti, scuole, soggetti privati, per attivare collaborazioni e/o co-partecipazioni nella realizzazione congiunta di progetti che, in questo modo, potranno ottimizzare le risorse ed ampliare le opportunità per i destinatari.
9. Il progetto presentato non dovrà sovrapporsi o replicare progetti ed iniziative già presenti sul territorio o già finanziati da parte di altre misure/bandi specifici.
10. **E' possibile presentare un solo progetto**, anche se si può garantire la propria *partnership* nei confronti di più progetti presentati da altri soggetti.
11. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base del presente bando sono cumulabili con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Comunità, e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta, da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.
12. Il progetto per il quale si chiede il contributo deve indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.
13. I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri Enti pubblici, diversi dalla Comunità Valsugana e Tesino, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.
14. I progetti per i quali si richiede un finanziamento dovranno essere presentati esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, in regola con la normativa vigente in materia di bollo e corredata dagli allegati richiesti.

Tutta la documentazione relativa al bando sarà disponibile al seguente indirizzo web:

<https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali/Iniziative-e-documenti>

15. La documentazione prevista, dovrà **pervenire** alla Comunità Valsugana e Tesino unicamente tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R o tramite Posta elettronica certificata (PEC) o mediante qualsiasi altro mezzo che ne renda tracciabile e verificabile la consegna entro il termine stabilito, all'indirizzo:



Comunità Valsugana e Tesino
Settore socio-assistenziale
Piazzetta Ceschi 1
38051 Borgo Valsugana
PEC: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

16. Verranno tenuti in considerazione solamente i progetti **pervenuti entro e non oltre**

le ore 12:00 del giorno * 2026**

17. Saranno escluse le domande pervenute oltre tale termine, per qualsiasi causa, ivi compresa la forza maggiore.
18. La domanda di contributo potrà essere:
- a) **consegnata a mano** negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 8.30 alle 12.00) entro la scadenza prevista;
 - b) **spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno** entro la data e l'ora di scadenza sopra indicata. Per quanto riguarda l'invio tramite raccomandata A/R, l'inoltro della domanda secondo tale modalità rimane comunque a rischio esclusivo del mittente; non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i due giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla data di scadenza sopra riportata (e quindi dopo il giorno ****/**/2026**);
 - c) **spedita da una casella di Posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo PEC della Comunità Valsugana e Tesino: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it. La spedizione da casella di Posta elettronica certificata dovrà essere effettuata entro la data e l'ora di scadenza sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all'indirizzo di Posta elettronica certificata della Comunità Valsugana e Tesino qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il soggetto proponente non sia titolare.
19. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
20. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) Scheda progettuale;
 - b) piano finanziario indicante le spese e le entrate relative al progetto;
 - c) in caso di partenariato, le schede *partner* sottoscritte dai partner pubblici e privati, con la descrizione del coinvolgimento attivo nel progetto e in cui si specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto;
 - d) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto.
21. La proposta progettuale non può superare il numero di **6 facciate complessive di formato A4** in lingua italiana, per un massimo di 61 righe con carattere Times New Roman dimensione 12 per facciata. Non saranno valutate le facciate in eccesso.



22. I Soggetti partecipanti possono chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a cinque giorni lavorativi prima del termine per la presentazione della domanda tramite il seguente indirizzo PEC: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate sul sito <https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali/Iniziative-e-documenti>

23. La scheda progettuale presentata verrà valutata da un'apposita Commissione valutativa.
24. La Comunità si riserva la possibilità di emettere ulteriori bandi successivi, nel 2026, per il finanziamento di altri progetti, tenuto conto delle risorse finanziarie eventualmente ancora disponibili.

Art. 4 IRRICEVIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande:
 - a. prive di domanda amministrativa;
 - b. presentate oltre il termine previsto;
 - c. presentate secondo modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - d. prive di sottoscrizione utile.
2. Non sono ammissibili le domande di contributo relative a:
 - a. singola iniziativa di sensibilizzazione (ad esempio evento, spettacolo, incontro, ecc.);
 - b. progetti finanziati da altri bandi della Comunità Valsugana e Tesino.
3. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto a un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse:
 - a. le attività autoriferite;
 - b. le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o non direttamente riconducibili al progetto, eventuali compensi agli organizzatori e altre spese non ammesse sulla base dei criteri sopra indicati;
 - c. i progetti a scopo di lucro;
 - d. i progetti realizzati o promossi da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
 - e. le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Valsugana e Tesino, salvo che non siano compartecipate dalla Comunità o realizzate nell'ambito di accordi di collaborazione fra la Comunità e altri Enti;
 - f. le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
 - g. le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
 - h. le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
 - i. le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, e sociale sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore.
4. L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie del soggetto richiedente.
5. Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al presente bando.



Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E VALUTAZIONE

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente bando costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte della Comunità.
2. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati nell'Albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
3. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.
4. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale e, nei casi previsti, devono essere in regola con la contribuzione previdenziale secondo la disciplina del DURC.
5. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati, mancante di pubblico interesse e di ricaduta sul territorio.
6. Successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Comunità provvede alla valutazione dei progetti da finanziare, redigendo un'apposita graduatoria.
7. A seguire, la competente struttura organizzativa della Comunità Valsugana e Tesino provvederà a comunicare formalmente l'esito delle decisioni ai soggetti proponenti.
8. Se necessario potrà essere richiesto ai proponenti dei progetti di lavorare assieme per adattare o modificare le proposte ed attivare ulteriori collaborazioni per sviluppare il progetto stesso.
9. La Comunità può prescrivere, con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento, la parziale modifica della proposta progettuale e/o delle spese previste dal piano finanziario.
10. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento saranno i seguenti:

1. Analisi del contesto, vision, contenuti del progetto
Il progetto ha fornito una lettura dei bisogni effettivi dei destinatari delle azioni individuati dal bando?
Il progetto dà una risposta rispetto a questi bisogni?
I contenuti del progetto sono esposti in maniera chiara, comprensibile, coerente con gli obiettivi del bando e con la lettura dei bisogni?
Max 15 punti
2. Protagonismo dei destinatari delle azioni individuati dal bando
Il progetto aiuta i destinatari delle azioni individuati dal bando nella costruzione del loro progetto di vita?
Il metodo e le attività di questo progetto offriranno loro un'occasione di crescita in cui saranno attivi e propositivi, coinvolti nelle decisioni che li riguardano?
Max 10 punti
3. Promozione e coinvolgimento del territorio
Il progetto coinvolge anche altri soggetti della comunità locale rispetto al favorire l'inclusione dei destinatari delle azioni individuati dal bando?
Max 5 punti



4. Sviluppo della rete

Il progetto sviluppa una rete con altri soggetti per acquisire competenze e punti di vista esterni e per incrementare il grado di coinvolgimento della comunità locale?

Max 5 punti (1 punto per ciascun partner)

5. Valenza comunitaria

Il progetto ha un impatto comunitario reale per i destinatari rispetto ad un'inclusione degli stessi?

Max 5 punti

6. Adesione al Distretto Famiglia della Valsugana e del Tesino

Il Soggetto proponente è un soggetto *partner* del Distretto Famiglia?

2 punti

TOTALE MAX 42 PUNTI

11. La soglia minima per l'ammissione in graduatoria è pari a **29 punti**.
12. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio "2. *Protagonismo dei destinatari delle azioni individuati dal bando*".
13. In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al soggetto che ha riportato il maggior punteggio nel criterio "5. *Valenza comunitaria*".
14. Saranno escluse a priori dall'assegnazione di contributo le proposte che la Comunità Valsugana e Tesino non valuterà conformi agli obiettivi individuati dal presente bando.

Art. 6 ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria della domanda è attuata dall'Ufficio competente del Settore socio-assistenziale della Comunità, che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei documenti presentati.
2. La Comunità provvede a compiere l'istruttoria, ai fini dell'ammissione a contributo, riservandosi di chiedere un'eventuale integrazione con ulteriori elementi ritenuti necessari o comunque opportuni. Il soggetto richiedente è tenuto a fornire quanto richiesto entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della Comunità.
3. Il procedimento amministrativo del presente bando, prevedendo anche la valutazione dei progetti pervenuti da parte di una Commissione valutativa, viene stabilito in 90 (novanta) giorni dal giorno successivo alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

Art. 7 VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Entro in 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande, sulla base delle risultanze delle valutazioni operate da apposita Commissione valutativa, viene approvata una graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio dei soggetti beneficiari - sulla base di essa la Comunità concede il contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.



2. La valutazione dei progetti è svolta da un'apposita Commissione composta da un Presidente e da almeno due componenti, nominata con specifico provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. L'attività di valutazione della Commissione deve concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina della Commissione stessa e non comporta alcun onere a carico del bilancio della Comunità.
4. La Commissione provvede alla valutazione delle proposte progettuali presentate, tenendo conto della loro rispondenza alle finalità ed ai criteri individuati dal presente bando.

Art. 8 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso nella misura massima dell'80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario presentato. La percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.
2. Il contributo per ciascun progetto non può comunque eccedere la somma massima complessiva di € **10.000,00** per una durata progettuale dalla data della domanda al 31/12/2026.
3. I soggetti beneficiari devono porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nel presente bando.

Art. 9 MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

1. La Comunità finanzia tutti i progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, scorrendo la graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Qualora il *budget* messo a disposizione dalla Comunità non dovesse essere sufficiente a coprire l'entità del contributo dell'ultimo progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale.
3. Con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti necessari, nonché in ordine ai progetti non finanziabili.
4. Alla graduatoria verrà data pubblicità mediante pubblicazione unicamente sul sito www.comunitavalsuganaetesino.it nella sezione Aree Tematiche - Politiche sociali - Iniziative e documenti.
5. Tutte le iniziative che verranno finanziate e che prevedono l'organizzazione di feste o eventi pubblici, **dovranno obbligatoriamente rispettare** (pena la sospensione/revoca del finanziamento) le **"Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte della Comunità Valsugana e Tesino"**.
6. Per quanto riguarda le spese oggetto di contributo, sono ammesse solo quelle specificate nel presente bando, sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo. **L'avvio dell'attività da parte del progettista prima di conoscere l'esito della valutazione e dell'effettiva ammissione a finanziamento, è tuttavia assunta a rischio del progettista.**
7. Non potranno essere riconosciute spese effettuate oltre la data del 31/12/2026.
8. Non è prevista alcuna possibilità di proroga della scadenza stabilita dalla Comunità per le attività del progetto.



9. Sono ammissibili solo le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi spese dei consulenti/formatori/collaboratori, cancelleria, pubblicità e promozione, SIAE;
 - b) le spese di gestione inerenti organizzazione, coordinamento e personale dipendente del soggetto responsabile del progetto nella misura massima complessiva per progetto del 20% (venti %) del valore della singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al progetto;
 - c) beni durevoli di modico valore, funzionali all'attività di progetto e comunque di valore non superiore ad € 200,00.
10. Non sono ammissibili a finanziamento ed a successiva liquidazione le spese relative a:
- a) spese non indicate nel piano finanziario in fase di richiesta contributo;
 - b) spese non adeguatamente motivate o supportate da documentazione;
 - c) valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
 - d) acquisti di beni durevoli;
 - e) spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);
 - f) interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
 - g) spese amministrative e fiscali;
 - h) spese di investimento – investimenti immobiliari;
 - i) IVA che può essere posta in detrazione;
 - j) spese di rappresentanza, pranzi, cene e *buffet* rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti;
 - k) spese di beneficenza;
 - l) partecipazioni societarie;
 - m) quote associative;
 - n) spese di commercializzazione;
 - o) spese legali;
 - p) spese di gestione e funzionamento del Soggetto che richiede il contributo: utenze telefoniche, spese postali, marche da bollo ecc.
 - q) tutte le spese non documentate o non documentabili.
11. La Comunità si riserva altresì di non finanziare quei progetti che, pur essendo rispondenti ai presenti criteri:
- a) riceveranno un punteggio inferiore a 29 (ventinove) punti, ossia tale da far ritenere il progetto non meritevole di supporto finanziario;
 - b) risultino collocati in graduatoria in posizione tale da non consentire il loro finanziamento per esaurimento del *budget* a disposizione, a seguito del finanziamento dei progetti che hanno ottenuto un punteggio più alto;
 - c) si riterranno di fatto non realizzabili con la somma che verrebbe erogata da parte della Comunità, in rapporto alla richiesta di finanziamento presentata;
 - d) esporranno un piano finanziario dal quale emerga che il progetto è finalizzato prioritariamente a finanziare lo svolgimento di attività di natura professionale, erogate da parte dei stessi soggetti proponenti o da loro diretti incaricati.



Art. 10 MODIFICHE AI PROGETTI FINANZIATI

1. Le eventuali modifiche dei contenuti progettuali e delle voci del piano finanziario che si intendono apportare al progetto in corso di realizzazione devono essere preventivamente comunicate alla casella di posta elettronica certificata sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it. Gli eventuali allegati devono essere in formato PDF/A.
2. Qualsiasi modifica ai contenuti progettuali è ammessa, purché preventivamente autorizzata da parte della Comunità Valsugana e Tesino.
3. La modifica proposta dal soggetto richiedente si intende accolta solo se formalmente autorizzata da parte della Comunità.
4. Sono possibili eventuali **compensazioni** tra le diverse voci di spesa (fatta eccezione per le spese di gestione, organizzazione, amministrazione), entro il limite del **20% della spesa complessiva ammessa**, ottenute sia incrementando, che riducendo le diverse voci di spesa; in entrambi i casi rimane invariata l'entità del contributo concesso. Per le variazioni di spesa entro questa soglia **non è necessaria un'autorizzazione da parte della Comunità**.
5. Nel caso in cui un'azione progettuale venga realizzata parzialmente per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del Soggetto responsabile dell'azione progettuale, ma la parte realizzata risulti comunque funzionale al raggiungimento – seppur parziale - degli obiettivi del progetto, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti relativi alle attività di progetto effettivamente realizzate.

Art. 11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Al fine dell'erogazione delle provvidenze di cui al presente bando, i soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena la decadenza automatica della provvidenza, **entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui si è concluso il progetto** oggetto di provvidenza.
2. Il finanziamento del progetto sarà concesso **in due diversi momenti**:
 - a) il primo 50% verrà erogato a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento;
 - b) il restante 50% sarà liquidato a saldo, al termine del progetto, a seguito della presentazione alla Comunità di tutta la documentazione richiesta a rendiconto.
3. L'erogazione della seconda ed ultima *tranche* della provvidenza sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, come da modello previsto dalla Comunità, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione a consuntivo delle attività/iniziative per le quali è stato ottenuto il contributo;
 - b) copia di tutta la documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini) relativa alle spese sostenute;
 - c) rendiconto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativo alle attività e alle iniziative per le quali è stato ottenuto il contributo, con indicazione dei contributi ottenuti per la medesima iniziativa da altri Enti pubblici e soggetti privati.
4. Saranno liquidate solo le spese che erano state indicate e valorizzate nel piano finanziario approvato da parte della Comunità (iniziale o a seguito di modifiche autorizzate).



5. Se in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulterà superiore alla spesa ammessa, rimarrà invariato l'importo del contributo concesso.
6. Qualora in sede di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, l'importo del contributo è rideterminato proporzionalmente ed in modo tale da non generare avanzo.
7. Il contributo liquidato non può superare la spesa netta, intendendo per spesa netta la differenza a consuntivo tra entrate ed uscite.
8. Nel caso in cui l'importo così determinato risulti inferiore alla quota anticipata, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato e fino alla data di effettivo rimborso.
9. L'importo erogato non potrà comunque superare il disavanzo dimostrato.
10. L'importo del contributo è calcolato proporzionalmente in relazione al piano finanziario esposto e sarà rideterminato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.
11. Le dichiarazioni rese nell'ambito delle richieste di finanziamento e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
12. Si ricorda che ai sensi del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d'ufficio e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
13. Al fine di consentire tale controllo, i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Ai fini del controllo il beneficiario è tenuto ad esibire la documentazione relativa alle entrate conseguite ed alle spese sostenute; la mancata esibizione della documentazione richiesta comporta la revoca del contributo concesso, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.
14. **I costi del progetto devono essere supportati da giustificativi di spesa e di esborso/pagamento:** la documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti dovrà essere puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere direttamente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza, la congruità, la conformità e la ragionevolezza della voce di spesa. La spesa potrà essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale (o copia conforme all'originale), intestate ai beneficiari (enti capofila) o ai soggetti responsabili dei progetti e deve essere comprovato l'effettivo pagamento da parte degli stessi beneficiari e/o dei soggetti responsabili dei progetti.
15. Sono considerati ammissibili quali **giustificativi di spesa** i seguenti documenti contabili:
 - a) fatture e ricevute fiscali intestate al soggetto responsabile del progetto e che nella descrizione contengono riferimenti al progetto stesso (in mancanza di indicazioni puntuali nel documento esse potranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto responsabile del progetto);
 - b) buste paga o altri documenti validi ai fini fiscali, comprovanti l'avvenuto pagamento;
 - c) titoli di viaggio convalidati con ricevuta di pagamento;
 - d) nota spese per rimborsi chilometrici completa della fonte di calcolo (ACI, ecc.) e dei parametri applicati.



16. Sono documenti **giustificativi di pagamento**:

- a) ricevuta di pagamento o estratto conto bancario (pagamento con carta di credito);
- b) assegno circolare o bancario corredato da e/c bancario;
- c) mandato di pagamento quietanzato o ricevuta bonifico bancario.

17. I progetti per i quali si richiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e devono indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.

18. Preme evidenziare che la Legge n. 124/2017, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente. L'obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad € 10.000,00.

Art. 12 MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEI PROGETTI E CONTROLLI

- 1. I progetti finanziati potranno essere oggetto di specifica attività di monitoraggio, che sarà svolta a cura di incaricati della Comunità.
- 2. I progettisti dovranno rendere disponibili tutte le informazioni necessarie, pena il ridimensionamento o la non liquidazione del finanziamento stesso, nel caso in cui tale azione di monitoraggio risulti difficoltosa o non possibile o nel caso in cui si rilevino differenze sostanziali tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato.
- 3. I referenti dei progetti saranno inoltre tenuti alla compilazione di eventuale ulteriore documentazione che si riterrà necessaria ai fini di un'adeguata rilevazione dei dati, oltre che a partecipare ad eventuali iniziative di promozione, su richiesta della Comunità stessa.

Art. 13 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI DI INFORMAZIONE NON DISCRIMINATORI

- 1. Tutte le iniziative promosse e finanziate mediante il presente bando dovranno essere **obbligatoriamente** supportate da un'ampia pubblicizzazione **su tutto il territorio della Comunità** (e non solo a livello di Comune o strettamente locale). Le informazioni pubblicitarie dovranno riportare la seguente dicitura (solo dopo formale concessione del contributo):

"Iniziativa realizzata con il finanziamento della Comunità Valsugana e Tesino"

e contenere i loghi della Comunità Valsugana e Tesino e del Distretto Famiglia, scaricabili sul sito della Comunità, all'indirizzo già sopra indicato.

- 2. Il materiale pubblicitario dovrà inoltre essere preventivamente inviato alla Comunità, prima del suo utilizzo e della sua diffusione, ai fini della verifica della presenza di quanto previsto nel presente bando.
- 3. In caso di mancata apposizione o di scorretto utilizzo dei loghi, è prevista la decadenza dal contributo.
- 4. Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, *depliant*, ecc.) utilizzati nello svolgimento del progetto devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere



contenuti discriminatori. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta, in sede di rendicontazione, la decadenza dal contributo e la segnalazione, ai sensi dall'articolo 11 della Legge provinciale n. 13 del 2012, alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

Art. 14 DECADENZA/REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La competente struttura organizzativa della Comunità disporrà la decadenza/revoca dal contributo concesso, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) uso improprio del contributo concesso;
 - b) mancata realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 - c) presenza di pareggio o di avanzo senza il finanziamento da parte della Comunità;
 - d) modifiche sostanziali del progetto iniziale o delle voci del piano finanziario, in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Comunità;
 - e) mancata presentazione della documentazione richiesta, nei termini previsti per la rendicontazione;
 - f) grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento, anche non imputabili al soggetto beneficiario;
 - g) esito negativo delle verifiche effettuate da parte della Comunità;
 - h) rinuncia formale, da parte del beneficiario, del finanziamento della Comunità;
 - i) mancato rispetto delle *"Linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute da parte della Comunità Valsugana e Tesino"*;
 - j) mancata apposizione o scorretto utilizzo dei loghi previsti;
 - k) uso di strumenti di comunicazione discriminatori e non rispettosi della dignità della persona.
2. Nei casi di decadenza/revoca totale o parziale dal contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato e fino alla data di effettivo rimborso.

Art. 15 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

1. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di provvidenze dalla stessa disposte e di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato provvidenze, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall'Ente stesso.
3. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 16 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BANDO

1. Tutta la documentazione relativa al presente bando è reperibile sul sito della Comunità al seguente indirizzo: www.comunitavalsuganaetesino.it nella sezione Aree Tematiche - Politiche sociali – Iniziative e documenti.





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
www.comunitavalsuganaetesino.it
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

Prima fase - prevede la presentazione di:

- a) domanda amministrativa di contributo
- b) scheda progettuale corredata dal relativo piano economico
- c) Schede di adesione al progetto in qualità di *partner* (una per ciascun *partner*)
- d) fotocopia avanti/retro del documento di identità del Legale rappresentante, in corso di validità
- e) copia semplice dell'atto costitutivo/dello statuto del soggetto richiedente (tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici)
- f) eventuale copia dichiarazione *status* di onlus (per esenzione bollo).

Seconda fase

- Pubblicizzazione dei progetti (previa approvazione del materiale pubblicitario da parte della Comunità)
- Realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento

Terza fase - prevede la presentazione di:

- a) modulo di richiesta liquidazione finale a saldo del contributo
- b) rendiconto finanziario
- c) relazione finale
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2. La Comunità Valsugana e Tesino potrà comunque richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si dovesse rendere necessaria ai fini istruttori della pratica o ai fini della liquidazione del finanziamento.

Art. 17 CONTATTI

1. Per qualsiasi informazione relativa al presente bando è possibile contattare la Referente amministrativa, rag. **Serena Minati** (tel. 0461755564) minati.serena@comunitavalsuganaetesino.it

Denominazione ufficiale: **Comunità Valsugana e Tesino**

Settore di riferimento: **Settore socio-assistenziale**

Indirizzo postale: **P.tta Ceschi, 1**

Comune: **Borgo Valsugana**

Provincia: **TN**

Codice postale: **38051**

Paese: **Italia (IT)**

Tel. **0461755565** – Fax. **0461755589**

email: sociale@comunitavalsuganaetesino.it

PEC: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

Sito web (URL): www.comunitavalsuganaetesino.it



Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati dalla Comunità Valsugana e Tesino, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, nell'ambito del Settore per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi n. 1 (e-mail segreteria@comunitavalsuganaetesino.it, sito internet www.comunitavalsuganaetesino.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino.

I dati sono oggetto di comunicazione ai soggetti terzi convenzionati con la Comunità Valsugana e Tesino per l'erogazione di prestazioni di natura contabile/finanziaria.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero, in quanto la pubblicazione sul sito della Comunità equivale a trasferimento all'estero.

LA RESPONSABILE
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Dott.ssa Maria Angela Zadra
(firmato digitalmente)



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

